

MODULARIO
INTERNO - 206

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

E p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA

OGGETTO: Interventi di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del sistema di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio. Ulteriori indicazioni.

Si fa seguito alle circolari n. 2614, del 3 febbraio 2020; n. 3634, del 12 marzo 2020 (inviata alle Prefetture sedi di sbarco); n. 5587, del 5 marzo u.s. e n. 5897, del 10 marzo 2020 (inviata alle Prefetture sedi di CPR), concernenti le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito degli eventi di sbarco, nonché del sistema di accoglienza e di trattenimento per il rimpatrio.

Al riguardo, in considerazione dei quesiti pervenuti, ed alla luce delle più recenti disposizioni adottate in materia - tra le quali il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, del 17 marzo u.s.- si ritiene necessario fornire le seguenti ulteriori indicazioni.

Un primo profilo sul quale appare utile richiamare l'attenzione riguarda la necessità di adottare tutte le misure idonee ad assicurare che gli spostamenti dei migranti sul territorio siano strettamente limitati al ricorrere delle specifiche motivazioni indicate dall'art. 1, c. 1, lett. a), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, ove non si applichino le più stringenti misure previste per i casi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, o di permanenza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

domiciliare. Per tali spostamenti che, come anche sottolineato nella circolare del Gabinetto del Ministro n. 15766, del 12 marzo 2020, devono essere giustificati da *comprovate esigenze primarie non rinviabili*, occorre altresì che gli enti gestori svolgano una puntuale informativa ai migranti.

Inoltre, va precisato che il prescritto divieto di spostamento ed il preminente interesse pubblico ad evitare ogni fonte di rischio della diffusione del virus, connesso allo stato di emergenza, determinano la necessità di assicurare la prosecuzione dell'accoglienza anche a coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri.

Inoltre, per assicurare la sorveglianza sanitaria con l'obbligo di permanenza domiciliare, qualora dovessero riscontrarsi casi di positività al virus, ovvero per garantire, ove necessario, lo svolgimento della misura dell'isolamento fiduciario per il previsto periodo di quattordici giorni, è particolarmente importante che le SS.LL individuino, fin da subito, appositi spazi all'interno dei centri, ivi compresi i CPR, o idonee strutture da utilizzare allo scopo.

A tale riguardo, è importante segnalare che il decreto interministeriale del 17 marzo prevede che *“al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.”*

Alla luce di quanto previsto dalla disposizione richiamata, come già disposto in occasione dei più recenti sbarchi, occorre procedere, per i migranti in ingresso, alla effettuazione delle suindicate comunicazioni e misure di isolamento.

Inoltre, nel richiamare il contenuto della citata circolare n. 5587, del 5 marzo scorso, con la quale è stata in particolare evidenziata la necessità di adottare stringenti misure igienico-sanitarie e di prevenzione, si sottolinea l'esigenza di assicurare, nell'ambito dei centri, le dovute distanze interpersonali e di evitare forme di assembramento, anche nel momento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

dell'erogazione dei pasti, anche garantendo il decongestionamento dei centri maggiormente affollati attraverso un'eventuale redistribuzione dei migranti in altri centri della provincia.

In linea generale, appare necessario che l'ente gestore provveda a fornire puntuali indicazioni al proprio personale ed ai migranti sulle misure di igiene e prevenzione da adottare. A tale riguardo, si segnala, quale possibile ausilio, il materiale informativo predisposto in più lingue dall'OIM, pubblicato sul sito <https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/LeafletIOMCovid19.pdf>.

Si rappresenta, inoltre, che al fine di far fronte al necessario incremento dell'erogazione di servizi di accoglienza, nonché alla necessità di acquisto di dispositivi di protezione individuale, può procedersi, ai sensi dell'art. 106 del codice degli appalti, alla modifica delle convenzioni in corso di esecuzione, mediante atti aggiuntivi alle convenzioni stesse, stipulati secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 2817, del 4 febbraio 2020, riguardante taluni profili applicativi del nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura dei beni e servizi relativi alla gestione dei centri di accoglienza, approvato con d.m. 20 novembre 2018.

In particolare, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, si rappresenta la necessità che le correlate spese da rimborsare all'ente gestore vengano comprovate da separata rendicontazione, al fine di assicurare la tracciabilità dei beni erogati, ivi compresa la tenuta di apposito registro alla stregua di quelli previsti dall'art. 25, comma 4, del citato schema di capitolato.

Restano fermi gli ulteriori interventi che si riterranno di adottare in raccordo con le competenti Autorità sanitarie territoriali per il più proficuo perseguimento delle misure di contenimento e tutela.


IL CAPO DIPARTIMENTO
di Bari